

il SOCCORSO ALPINO SPELEO SOCCORSO



SPECIALE
Sicurezza
SPECIALE

- **Percorso sicurezza volontari Protezione civile**
- **Normative di riferimento**
- **Linee guida applicazione decreto 12.01.2012**
- **Linee guida Piani formativi CNSAS**



Notizie del CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO

Periodico specialistico pubblicato dal
Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico.
Anno 18 (2012),
Numero 2 (54).

Registrazione presso il Tribunale
di Gorizia n. 258 del 29-6-1995.

Editore:
Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico

Redazione:
Ruggero Bissetta, Alessio Fabbriatore,
Elio Guastalli, Giulio Frangioni

Direttore responsabile:
Alessio Fabbriatore

Grafica:
Alessio Fabbriatore

Segreteria editoriale:
Studio tecnico associato
Fabbriatore Alessio

✉ Corso Giuseppe Verdi, 69
34170 GORIZIA

☎ 0481 82160 (studio)

☎ 338 6854443 (portatile)

☎ 0481 536840

E-mail: cnsassecondazona@libero.it

Amministrazione:
Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico

✉ via Petrella, 19
20124 MILANO

☎ 02 29530433

☎ 02 29530364

E-mail: segreteria@cnsas.it

Fotografie:
Archivio S.Na.Te., Archivio Commissione
comunicazione e documentazione
Soccorso speleologico, Giuseppe
Antonini, Aes Stor.

Impaginazione,
fotocomposizione, stampa:
Grafica Goriziana - Gorizia

Notizie del CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO
stampato a Gorizia, settembre 2012

1 Editoriale

di Pier Giorgio Baldracco

3 Normativa di riferimento

a cura di Alessio Fabbriatore

6 Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81

*Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro.*

8 Decreto legislativo 3 agosto
2009 n. 106

*Disposizioni integrative e corret-
tive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.*

8 Decreto 13 aprile 2011

*Disposizioni in attuazione del-
l'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, come modificato ed inte-
grato dal decreto legislativo 3
agosto 2009, n. 106, in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.*

12 Decreto 12 gennaio 2012

*Adozione dell'intesa tra il
Dipartimento della protezione
civile e le Regioni e le Provincie*

*autonome di Trento e di Bolzano
e la Regione autonoma della
Valle d'Aosta prevista dall'art. 5
del decreto del 13 aprile 2011 e
condivisione di indirizzi comuni
per l'applicazione delle altre
misure contenute nel medesimo
decreto.*

21 Pubblicazione n. 42 a cura della
protezione civile

Il edizione – luglio 1996

*Attività preparatoria e procedu-
re d'intervento in caso di emer-
genza per protezione civile.*

23 Decreto 4 dicembre 1992, n. 475

*Attuazione della direttiva
89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di rav-
vicinamento delle legislazioni
degli stati membri relative ai dis-
positivi di protezione individuale.*

29 Dieci linee di lavoro (più una)

a cura di

Dipartimento Protezione civile

31 Linee guida

a cura di Alessio Fabbriatore

33 Linee guida

Piani formativi CNSAS

a cura di Alessio Fabbriatore e
Giulio Frangioni





Allorquando nel 2008 fu pubblicato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nei confronti degli oltre cento Istruttori nazionali delle Scuole nazionali è stato redatto, già dal 2010, il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) e nominato sia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) sia il medico competente. Nell'applicare la normativa il C.N.S.A.S. si rese conto immediatamente che la cultura della sicurezza faceva già parte integrante del Corpo. Ancora prima che fosse fondato ufficialmente il Soccorso alpino (1954) formazione, informazione e addestramento facevano parte del bagaglio tecnico e culturale di ciascun soccorritore.

Interventi delicatissimi su pareti di qualsiasi grado di difficoltà e in tutte le stagioni dell'anno non si improvvisano: solo grazie ad addestramenti continui, all'utilizzo di tecniche collaudate e più volte provate, in totale sicurezza, hanno permesso al Soccorso alpino di portare a buon fine migliaia di interventi di Soccorso sia in montagna che in grotta.

Proprio per uniformare tecniche e procedure di intervento su tutto il territorio nazionale nel 1991, per volontà dell'allora Presidente nazionale Franco Garda, uscì il primo Manuale tecnico di Soccorso alpino, realizzato da Cosimo Zappelli. Nell'introduzione al Manuale la G.A. Franco Garda scriveva: "L'esigenza di avere a disposizione un manuale tecnico che, in maniera ordinata e semplice, raccogliesse le varie esperienze scaturite da migliaia di soccorsi, si è sempre fatta sentire sin dai primi corsi organizzati più di trent'anni fa (fine anni Cinquanta n.d.r.)".

E come non citare la legge 21 marza 2001, n. 74, avente per oggetto Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nella quale sono individuate le Scuole nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico cui è demandato il compito di formare, certificare e verificare periodicamente l'operatività dei tecnici e delle Unità cinofile del C.N.S.A.S. La cultura della sicurezza quindi, non a parole ma con i fatti, è stata da sempre patrimonio del C.N.S.A.S.

Oggi pertanto con la pubblicazione del decreto 12 gennaio 2012 Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto si rende necessario formalizzare prassi già da lungo tempo codificate ed applicate dal C.N.S.A.S. Piani formativi, verifiche (riportate sul Libretto personale prima, sul data base oggi), utilizzo corretto di materiali ed attrezzature di soccorso fanno parte della cultura di tutti i tecnici del C.N.S.A.S.

Per il Soccorso speleologico, in particolare, gli aspetti relativi alla sicurezza sono stati da sempre non solo affrontati, studiati ed applicati, ma si è andato anche oltre analizzando, attraverso sue Commissioni, tutti gli aspetti fondamentali legati al rischio oggettivo della tenuta dei materiali con studi accurati e di indiscussa valenza scientifica, dei quali si cita la prima pubblicazione: Resistenza dei materiali speleo-alpinistici edita nel 1989 a cura della Commissione tecniche e materiali della Sezione speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino.

Con la presente pubblicazione si è voluto raccogliere il materiale normativo e fornire indicazioni pratiche per la corretta applicazione, da parte dei Servizi regionali, del Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

Pier Giorgio Baldracco
Presidente nazionale CNSAS



Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile

Linee programmatiche del Dipartimento della Protezione civile



L'11 gennaio 2012 si è riunita in seduta straordinaria la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nell'occasione è stato preso in esame il decreto con cui vengono definite le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base e attività di formazione.

Il provvedimento a firma del Capo dipartimento della Protezione civile è stato emanato d'intesa con le Regioni e le Province autonome e in condivisione con la Consulta nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con la Croce rossa italiana e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012.

Con questo decreto si completa il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un'attenzione particolare.

In tal senso le disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008 non devono essere applicate alle attività del volontariato di protezione civile mediante la faticosa ricerca di somiglianze più o meno difficilmente individuabili *qualcosa di simile* all'attività di un'azienda, *qualcuno di simile* ad un datore di lavoro, e così via. È, invece, necessario considerare tutto il percorso dispositivo appositamente predisposto.

Questo *percorso della sicurezza* per i volontari di protezione civile si sviluppa a partire da tre capisaldi:

1. art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008 e successivo d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;

2. decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 11 luglio 2011;

3. decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome e in condivisione con la Consulta nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con la Croce rossa italiana ed il Corpo nazionale del soc-

corso alpino e speleologico, vengono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari, di controllo sanitario di base, di formazione.

I tre provvedimenti sono quindi già in vigore.

In questo dossier sono presentati in sintesi i tre capisaldi che disciplinano la sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile.

1. Decreto legislativo 81/2008 e il successivo decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106:

il primo caposaldo

Il d. lgs. 81/2008, modificato ed integrato dal successivo d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106, ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l'individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011:

il secondo caposaldo

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Questi principi, in estrema sintesi, sono di seguito enunciati.

a. Le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:

1. la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

2. l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

3. l'imprevedibilità e l'indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

4. la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

b. L'individuazione preventiva di:

1. scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;

2. compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati.

c. L'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

1. la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;

2. il controllo sanitario generale;

3. la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nei previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;

4. la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.

d. L'obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l'osservanza degli obblighi associativi sopra elencati.

e. La precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative).

f. La puntualizzazione che l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l'omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

I. è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;

II. è responsabilità delle Pubbliche amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;

III. la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all'acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;

IV. analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell'azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;

V. la cura della salute dei volontari merita un'attenzione particolare sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.

Si è voluto, in altri termini, concentrare l'attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che

si verificano nell'ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l'esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l'attività di formazione e addestramento operativo.

3. Decreto del Capo dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012:

il terzo caposaldo

Il decreto interministeriale di aprile 2011 rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e Province autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che, al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista per la sorveglianza sanitaria, fosse contestualmente necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate.

Si è così proceduto alla definizione di tre documenti preliminari all'intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:

1. indirizzi comuni per l'individuazione degli *scenari di rischio di protezione civile* e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall'articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;

2. indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale;

3. indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività.

Questi tre documenti contenenti *indirizzi comuni*, costituiscono le basi di partenza per l'applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e sia le organizzazioni di volontariato che le autorità pubbliche che le coordinano possono costruire sulle loro fondamenta i propri percorsi operativi, anche specifici. Tutti contengono misure per la loro attuazione senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull'adempimento alle misure stabilite. Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non si tratta, infatti, di isolate procedure burocratiche cui ottemperare, l'acquisizione di una *patente* da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte. La sicurezza viene invece intesa come un processo

continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell'organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità.

Da essi è scaturito il testo dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria, espressamente prevista dal decreto interministeriale del 13 aprile. L'intesa si concentra sulle modalità per l'agevole misurazione dell'eventuale superamento delle soglie di esposizione previste dal d. lgs. 81/2008 e contiene poi misure organizzative finalizzate a consentire l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi necessari senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato né dei volontari stessi.

I tre documenti con gli indirizzi comuni di base e il testo dell'intesa sulla sorveglianza sanitaria, elaborati dal gruppo di lavoro ai primi di dicembre, sono già stati condivisi, in linea tecnica, con la Commissione *Protezione civile* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con la Consulta nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con la Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Per la loro formale adozione è stata necessaria l'approvazione, a livello politico, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, riunita in seduta straordinaria l'11 gennaio.

Il 12 gennaio il Capo dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l'ha trasmesso agli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82). Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del

sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell'elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative. Altrettanto particolare, infine, è l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento ai volontari appartenenti ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, tutelati dalle norme specifiche che disciplinano l'autonomia di quelle comunità.

Il biennio 2011-2012 ha segnato, in questo modo, una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

L'applicazione dei tre capisaldi sopra illustrati, mediante azioni concrete ed utili, costituirà una delle principali linee di sviluppo per l'attività del volontariato di protezione civile dei prossimi anni, e in tale ambito tutto il sistema dovrà concentrare energie e risorse, a partire dai contributi che annualmente il Dipartimento della Protezione civile mette a disposizione del potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato. ●



Normativa di riferimento

Di seguito si forniscono i testi integrali o gli stralci, nel caso siano di interesse della struttura del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico solo alcuni articoli, della normativa di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da applicare al C.N.S.A.S.

**Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Disposizioni generali

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di

concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

**GESTIONE DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO**

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 25

Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38

Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi

universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Art. 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40

Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

Art. 41
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Successivamente il d. lgs 81/08 veniva integrato e corretto con il:

Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*" e le parole: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.*"

c) al comma 9 le parole: "Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei" sono sostituite dalle seguenti: "*Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai*";

d) al comma 12, le parole: "dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "*dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti*".

e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: "*12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui*

è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione".

In ottemperanza all'articolo 3 lettera b del d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106 veniva emanato dal

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Decreto 13 aprile 2011
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche
e

IL CAPO DIPARTIMENTO
della prevenzione e della comunicazione
del Ministero della salute

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
della Protezione civile
e

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali», in attuazione del

capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali,

nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;

Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;

Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai sensi dell'art. 11 della sopra richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010;

Decretano:

**Art. 1
Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le

attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

Art. 3

Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Art. 4

Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

Art. 5

Sorveglianza sanitaria

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono

azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 6

Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta

1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.

Art. 7

Disposizioni relative alle cooperative sociali

1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.

381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettuale e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.

3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale della tutela
delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Mastropietro

Il Capo del dipartimento
della prevenzione e della comunicazione
del Ministero della salute
Oleari

Il Capo del dipartimento della protezione civile
Gabrielli

Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno
Tronca



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Protezione Civile

Decreto 12 gennaio 2012

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

Premesso che:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;

- il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa;

l'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

- il predetto decreto interministeriale è stato adottato in data 13 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale);

- la richiamata disciplina ha stabilito, in particolare,

all'art. 1, comma 1, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;

all'art. 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano ai volontari oggetto del presente decreto tenendo conto delle seguenti particolari esigenze che ne caratterizzano l'attività e gli interventi:

a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilità ed indeterminazione del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo;

d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

all'art. 2, comma 2, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile);

all'art. 3, commi 1 e 2, che le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate ai volontari oggetto del presente decreto nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, delle rispettive organizzazioni, preordinate alle attività ed ai compiti di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile e che, pertanto, il volontario in questione è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate al successivo art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;

all'art. 3, comma 3, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale;

all'art. 4, comma 1, che le organizzazioni di rispettiva appartenenza curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;

all'art. 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;

all'art. 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;

all'art. 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;

all'art. 5, comma 2, che l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i volontari appartenenti alle organizzazioni equivalenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a cura delle autorità competenti di protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari;

all'art. 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale siano definite d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: Dipartimento della protezione civile) e le Regioni e le

Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Regioni e Province Autonome):

a) le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, e le relative modalità di svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo;

b) le forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e Province Autonome, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo;

all'art. 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981, n. 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;

all'art. 6, comma 3, che resta fermo che al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo;

all'art. 8, comma 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, sono considerate le attività di cui il volontario abbia beneficiato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente con gli scenari di rischio di protezione civile eventualmente già individuati dalle autorità competenti;

all'art. 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

– che il decreto interministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 e che, pertanto i termini di sei mesi e 180 giorni stabiliti, rispettivamente, nell'art. 5, comma 3, e nell'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale decorrono dalla predetta data;

– che per la più approfondita ed ampia disamina delle questioni poste all'interno del quadro normativo determinato dal combinato disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento della protezione civile;

– che il predetto gruppo di lavoro ha proceduto all'esame delle tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri lavori nella seduta del 14 novembre 2011;

– che il predetto gruppo di lavoro ha unanimemente condiviso l'esigenza di recepire e confermare l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, riaffermandone la validità, anche sulla base dell'esame dei dati derivanti dall'applicazione

della medesima intesa nel periodo 2003-2011, individuando, altresì la metodologia seguita come utile modello per eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a tipologie di azioni identificabili e ritenute parimenti rilevanti in materia di sicurezza;

- che al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attività del predetto gruppo di lavoro, si è convenuto, in particolare, sull'opportunità di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:

- condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e dei compiti in essi svolti dai volontari oggetto del decreto interministeriale previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regioni e Province Autonome e alle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;

- condividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale;

- condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

- che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;

- che è possibile procedere, pertanto, all'adozione dell'intesa prevista dal richiamato art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi condivisi sopra enunciati;

- che nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con-

cernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;

- che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;

- che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere che essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;

- che è fatto integralmente salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 in materia di radiazioni ionizzanti;

Viste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287, DPC/VOL/70307 e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del presente decreto e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali è stato trasmesso rispettivamente alle Regioni e Province Autonome, alla Croce Rossa Italiana, alla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per acquisire i rispettivi pareri e, limitatamente alle Regioni e Province Autonome, l'intesa specifica sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del suo Presidente di pari data;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011;

Vista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale è stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sul presente decreto, contenente gli indirizzi condivisi e l'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, condizionandola all'accoglimento di alcuni emendamenti il cui contenuto è stato integralmente recepito nel presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.

Art. 2

L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;

Art. 3

L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

Art. 4

L'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attività di

sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonché delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 5

Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella "Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)" del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché nell'am-

bito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

1. SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
- attività psicosociale;
- attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;

- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

Allegato 2

Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.

1. COMPETENZE

IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI

Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

La Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso aderenti.

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di informazione e addestramento per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

2. CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.

3. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attività formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all'interno della rispettiva programmazione di attività, un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.

Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato.

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

Allegato 3

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

1 FINALITA'

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

2 CONTENUTI

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

- VISITA MEDICA

Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. E' raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.

- VACCINAZIONI

Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.

3. PERIODICITA'

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

L'effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti.

4. PROCEDURE

L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre organizzazioni di volontariato, l'effettuazione del controllo sanitario può essere concentrato in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).

Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.

Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata al paragrafo 3.

L'attestazione del medico concernente l'esito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

5. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2

comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

La Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali.

6. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 194/2001

Agli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa.

Allegato 4

Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti.

1. FINALITA'

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

2. CONTENUTI

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei

volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 225/1992 e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012.

Le attività di volontariato non devono comportare l'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfera esplosive) del decreto legislativo. Qualora, nello svolgimento dell'attività di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l'esposizione o, comunque, nel più breve tempo possibile.

4. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL D.LGS. N. 81/2008 COMPATIBILI CON LE EFFETTIVE E PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO DAI VOLONTARI

Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio

di protezione civile individuati dall'allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato derivate dall'attività di controllo sanitario di cui all'allegato 3 al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti i volontari oggetto della presente intesa.

5. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDICI COMPETENTI E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, compongono gli elenchi dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento della sorveglianza sanitaria a favore dei volontari oggetto della presente intesa segnalati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo svolgimento di specifiche attività formative rivolte ai medici competenti che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile e del relativo contesto ordinamentale ed operativo, con particolare riferimento agli scenari di rischio di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

La Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provvedono all'individuazione dei medici competenti per i volontari ad essi appartenenti.

6. PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI

I nominativi dei volontari individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3 sono comunicati nei termini ivi previsti agli interessati ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza dell'organizzazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto concerne i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali, la comunicazione deve essere inviata, con le medesime modalità, agli interessati ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato.

Per quanto concerne i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana la comunicazione deve essere inviata agli interessati e al comitato regionale di appartenenza.

Per quanto concerne i volontari appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico la comunicazione deve essere inviata agli interessati e alla Presidenza Nazionale del Corpo.

7. PROCEDURE PER LA SCELTA DEL MEDICO COMPETENTE DA PARTE DEL SINGOLO VOLONTARIO

I volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3 si sottopongono alla visita presso il medico competente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6, procedendo alla relativa scelta nell'ambito degli elenchi predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e le

Province Autonome, per quanto di competenza, in attuazione del paragrafo 5.

I volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si rivolgono ai medici competenti individuati dai rispettivi organismi, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SANITARI DEI VOLONTARI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI

I volontari individuati come previsto al paragrafo 3 sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità scevra di dati sensibili.

L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla regione o provincia autonoma dove è iscritta che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.

E' responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa, ovvero di rispettare l'eventuale valutazione di non idoneità temporanea.

La comunicazione concernente l'esito della sorveglianza, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

I dati sanitari acquisiti dal medico competente sono conservati a cura del volontario.

I dati sanitari dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sottoposti alla sorveglianza sanitaria sono conservati secondo procedure definite dai rispettivi organismi centrali che sono altresì tenuti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività relative.

9. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di confermare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari individuati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 e secondo le scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 6 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

10. CONVENZIONI

L'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3, a valere sulle relative e rispettive disponibilità di bilancio, è assicurata:

- dalle Regioni e Province Autonome dove ha sede l'organizzazione di appartenenza;
- dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali;

- dalla Croce Rossa Italiana, per i volontari appartenenti all'organizzazione;

- dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari appartenenti al Corpo.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome stipulano convenzioni con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per concorrere alla copertura dei costi da essi sostenuti per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri volontari individuati come previsto dal paragrafo 3.

Sono, altresì, stipulate convenzioni con la Croce Rossa Italiana o con altre organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale che dispongono, al proprio interno, di una idonea struttura composta da medici aventi i requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ai volontari individuati come previsto al paragrafo 3.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché agli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni delle medesime Province Autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui alla presente intesa.

13. CONTESTI INTERNAZIONALI

Per i volontari da impiegare in attività all'estero, oltre al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, laddove richiesta secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, è necessaria la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per accedere ai paesi di destinazione.

A tal fine il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome definiscono procedure idonee per la costituzione di squadre in pronta reperibilità da assoggettare ai necessari richiami vaccinali, anche ai fini dell'impiego nell'ambito del moduli di intervento registrati nel Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.

La Croce Rossa Italiana definisce gli specifici protocolli vaccinali per i propri volontari impiegati in attività istituzionali da effettuare all'estero.

In fine per completezza di informazione si forniscono gli stralci relativi alla:

Attività preparatoria e procedure d'intervento in caso di emergenza per protezione civile (citato nell'Allegato 1 del decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista

dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto e al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Attività preparatoria e procedure d'intervento in caso di emergenza per protezione civile

Pubblicazione n. 42 a cura della protezione civile
 II edizione – luglio 1996

allegato A

SCENARI

1. Definizione

Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

Lo scenario si basa pertanto su mappe di pericolosità (che delimitano le zone esposte ad un evento pericoloso e ne indicano la frequenza) e di rischio (che descrivono la distribuzione antropica sul territorio interessato dall'evento atteso e i relativi vulnerabilità e valore).

2. Documentazione di riferimento e fonte

TIPO DI RISCHIO	DOCUMENTAZIONE	FONTI
a. Rischio idrogeologico	<p>A. Alluvione</p> <p>1. Carte tematiche di base</p> <ul style="list-style-type: none"> • limiti dei bacini • limiti amministrativi • ubicazione strumenti di misura • insediamenti civili/industriali • reticolo idrografico • reti pluvio- idrometriche • opere idrauliche rilevanti • classificazione dei tratti di alveo. <p><i>le aree inondabili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aree limitrofe ai corsi d'acqua • ad alta probabilità di inondaz.: t = 30 anni • a media probabilità: t = 100 anni; • a bassa probabilità : t = 300 anni <p><i>aree a valle delle dighe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche dello sbarramento; • “ degli organi di scarico • “ dell'invaso • “ del bacino • massima piena naturale • massima piena per manovra organi di scarico • massima piena per collasso di sbarramento • caratteristiche sistema vigilanza e allarme. <p><i>carta del danno atteso e degli elementi a rischio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • insediamenti urbani/industriali/commerciali agricoli per densità abitativa • infrastrutture di trasporto • infrastrutture di servizio • infrastrutture di soccorso • beni ambientali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni • Province • Servizi tecnici nazionali - Idrografico e mareografico - Dighe • Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche • Autorità di bacino

TIPO DI RISCHIO	DOCUMENTAZIONE	FONTI
<p>a. Rischio idrogeologico</p>	<p>2. Valutazione rischio alluvione</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>mappa di rischio</i>: incrocio tra le carte del danno atteso e le carte delle aree inondabili limitrofe ai corsi d'acqua o a valle delle dighe - classi di rischio : • altissimo - copertura fondiaria > 15% • alto - vie di comunicazione, servizi, nuclei abitativi • medio - aree extraurbane infrastrutture secondarie • basso - aree libere da insediamenti <p>B. Frane</p> <p>1. Carte tematiche di base</p> <ul style="list-style-type: none"> • carta geologica • carta geomorfologica • carta della distribuzione degli eventi pluviometrici estremi • carta dell'uso del suolo (aree urbanizzate, seminative, incolte e boscate, progetto AVI, inventari regionali) • carta inventario fenomeni franosi • carta dei sistemi di monitoraggio esistenti • carta dell'intensità e della pericolosità, velocità, volume, energia, tempo di ritorno del fenomeno franoso • carta del danno atteso e degli elementi a rischio (vds. A.1.) <p>2. Valutazione del rischio di frana</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>mappa di rischio</i> - si ottiene incrociando le carte dell'intensità e della pericolosità con quella del danno atteso e degli elementi a rischio - classi di rischio (vds. A.2.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio geologico nazionale o regionale • Servizio idrografico, mareografico e servizi regionali • Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche
<p>b. Rischio sismico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati, infrastrutture, ecc.) • stima della popolazione e dei nuclei familiari coinvolti nell'evento atteso 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni • Gruppo nazionale difesa terremoti • Servizio sismico nazionale
<p>c. Rischio industriale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati) • stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità. • stima della popolazione coinvolta nell'evento atteso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prefettura • Comuni regionali • VV.F. • G.N.D.R.C.I.E.
<p>d. Rischio vulcanico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • serie storica degli eventi e modello di comportamento del vulcano • individuazione delle aree esposte • rilevamento della vulnerabilità con riguardo anche all'esposizione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali.. • sistemi di monitoraggio, preallarme e allarme 	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo nazionale per la vulcanologia
<p>e. Rischio d'incendio boschivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • carta dell'uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo) • carta climatica del territorio • carta degli incendi storici • sistema di avvistamento/allarme 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni

**Decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475**

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

(Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)

testo integrato dopo le modifiche apportate dal:

**Decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.**

(Pubblicato sulla G.U. n° 24 del 30/01/1997)

Art. 1

Campo di applicazione e definizione

1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

3. Sono considerati DPI: a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei; b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona che lo indossi e lo porti con sé; c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;

d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell'allegato I.

Art. 3

Requisiti essenziali di sicurezza

1. I DPI non possono essere immersi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.

2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti dalla marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.

3. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni

devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Art. 4

Categorie di DPI

1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.

2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutare l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a - 50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per altre tensioni elettriche.

Art. 5

Procedure di certificazione CE

1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7.

2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o dall'amministrazione di vigilanza.

3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11.

4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

ALLEGATO I
ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI
CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA

1. DPI progettati fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi ecc.).
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: -Le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); -L'umidità, l'acqua (guanti, ecc.); -Il calore (guanti, ecc.).
4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i tipi di DPI

I DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.

1.1. Principi di progettazione

1.1.1. Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

1.1.2. Livelli e classi di protezione

1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibili elevati

Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio.

Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

1.2. Innocuità dei DPI

1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.

1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.

1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.

1.3. Fattori di comfort e di efficacia

1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore.

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e adeguati al periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione

I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.

Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.

1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore.

Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

1.4. Nota informativa del fabbricante

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

- a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
- b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12);
- h) se del caso, i referenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1;
- i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI

2.1. DPI dotati di sistema di regolazione

I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possono spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore.

2.2. DPI "che avvalgono" le parti del corpo da proteggere.

I DPI che "avvalgono" le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.

2.3. DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie

I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore.

I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore.

Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore.

I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o lenti a contatto che apportino tale correzione.

2.4. DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erranea.

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.

2.5. DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego

Se le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un soggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la quale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo.

2.6. DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive

I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non vi possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.

2.7. DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente

Questi tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile. Se sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.

2.8. DPI d'intervento in situazioni estremamente pericolose

La nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) deve comprendere in particolare informazioni destinate all'uso di persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per l'impiego.

Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.

2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore

Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere progettati o fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e smontati facilmente a mano.

2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI

Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo tale da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto.

2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido

Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego.

2.12. DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza

Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su questa categoria o tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erranea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore.

Se a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte l'indicazione necessaria, questa deve figurare sull'imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.

2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva

Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.14. DPI "multirischio"

Ogni DPI destinato a proteggere l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi (vedi punto 3).

3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire

3.1. Protezione contro gli urti meccanici

3.1.1. Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo.

I DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a segui-

to di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario prevedibile in cui vengono adoperati.

3.1.2. Cadute di persone.

3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento.

Le soles di usura delle calzature atte a pervenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del suolo.

3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto

I DPI destinati a pervenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccontabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.

Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.

Nella nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

- alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al "tirante d'aria" minimo necessario al disotto dell'utilizzatore;

- al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.

3.1.3. Vibrazioni meccaniche

I DPI destinati a pervenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le componenti di vibrazioni nocive per la parte del corpo da proteggere.

Il valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni all'utilizzatore non deve mai superare i valori limite raccomandati in funzione della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere.

3.2. Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo

DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.

3.3. Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi tipi DPI sono resistenti alla abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche il punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego.

3.4. Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)

I DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute l'utilizzatore eventualmente privo di forze

o di conoscenze immerso in un ambiente liquido e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di soccorsi.

I DPI possono presentare una galleggibilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente, o con il fiato.

Nelle condizioni di impiego prevedibili:

- i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell'impatto con l'ambiente liquido e ai fattori ambientali inerente a tale ambiente:

- i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.

Qualora particolari condizioni di impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni complementari:

- devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;

- devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l'utilizzatore dell'ambiente liquido;

- devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attività che espone l'utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta o in ambiente liquido.

3.4.1. Sostegni alla galleggibilità

Un indumento che assicuri un grado di galleggibilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

3.5. Protezione contro gli effetti nefasti del rumore

I DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest'ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti, invertiti dall'utilizzatore, non superino mai i valori limiti di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro.

Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio.

3.6. Protezione contro il calore e/o il fuoco

I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.

3.6.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI

I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore radiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione di un flusso termico e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare un rischio di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.

Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere il potere riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella ragione dell'infrarosso.

I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materia in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che

l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.

I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso

In condizioni prevedibili d'impiego:

1) La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso al DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutta la durata d'impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.

2) I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione dei liquidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.

Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporizzazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.

Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la funzione di protezione stabilita.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato ad interventi in breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore di calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.

3.7. Protezione contro il freddo

I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi dal mercato.

3.7.1. Materiali costitutivi ed altri componenti del DPI

I materiali costituenti ed altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere coefficienti trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all'interno di ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni.

Inoltre, i materiali e altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

3.7.2. DPI completi, pronti all'uso

Nelle prevedibili condizioni d'impiego:

1) Il flusso trasmesso all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo d'impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta

un qualsiasi effetto nocivo per la salute.

2) I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, i quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra i loro rivestimenti di professione e l'utilizzatore.

Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest'ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la sua funzione di protezione.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti freddi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l'attrezzatura.

3.8. Protezione contro gli shock elettrici

I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni d'impiego prevedibili.

A tale fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e cambiati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l'involucro protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi in un sito, sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile, corrispondente alla soglia di tolleranza.

I tipi di DPI destinati definitivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione devono portare l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere all'esterno dell'involucro, di protezione, uno spazio sul quale si possa assegnare ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente.

Il fabbricante deve indicare nella sua nota d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro « periodo di prova ».

3.9. Protezione contro le radiazioni

3.9.1. Radiazioni non ionizzate

I DPI a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedono.

A tale scopo, le lenti protettive devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione. Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota

informativa indicare le curve di trasmissione che consentano di scegliere il PDI già appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale irradiata a tale distanza.

Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante.

3.9.2. Radiazioni ionizzanti

3.9.2.1. Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna

I materiali e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili d'impiego.

La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell' «involucro» di protezione e(o) attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazioni e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.

Se è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale reimpiego durante la «durata» prevedibile di questo genere di dispositivi.

3.9.2.2. Protezione limitata contro l'irradiazione esterna

I DPI intesi a proteggere interamente l'utilizzatore contro l'irradiazione esterna, o se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima possono essere progettati soltanto per le radiazioni elettriche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X. gamma) di energia relativamente limitata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati o strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto all'utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che ciò gli impedisca ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di quest'ultimo implicino un aumento della durata di esposizione (vedi punto 1.3.2.).

Sui DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti alle condizioni prevedibili di impiego.

3.10. Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi

3.10.1. Protezione respiratoria

I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all'utilizzatore aria respirabile se quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.

L'aria respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell'aria inquinata attraverso il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un rapporto proveniente da una sorgente non inquinata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la funzione e l'igiene delle vie respiratorie dell'utilizzatore siano assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego.

Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all'aspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore.

I DPI devono possedere un marchio d'identificazione

del fabbricante e un'etichetta con le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l'ausilio delle istruzioni per l'uso, di farne un impiego appropriato.

Nella nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve in oltre indicare la data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo, come conservato nella confezione d'origine.

3.10.2. Protezione dai contatti epidermici o oculari

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili d'impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e cambiati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se necessario con uso quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego.

Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il corrispondente tempo di protezione convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota d'informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse condizioni prevedibili.

3.11. Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l'immersione

1) Apparecchio respiratorio

L'apparecchio respiratorio deve costituire di alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima d'immersione.

2) Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:

a) una tuta che assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);

b) un dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);

c) una tuta di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).



Dieci linee di lavoro

(più una)



1. Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile sono regole speciali, elaborate espressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in uso nelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le norme speciali emanate: il decreto del 13 aprile e il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 aprile: di seguito *il decreto del 12 gennaio*) con i suoi quattro allegati. Abbiate la pazienza di leggere i provvedimenti parola – per – parola: quasi ogni termine è stato frutto di una lunga riflessione e di una scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome e dalle Associazioni nazionali. Per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico valgono, inoltre, le disposizioni interne che regolano queste particolari strutture.

2. La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una *patente* o scrivendo un documento. Non è un'azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l'associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo.

3. Quali sono le conoscenze di cui l'associazione dispone sugli scenari di rischio di protezione civile individuati nell'*Allegato 1* al decreto del 12 gennaio? La tua Regione ha adottato degli scenari – generali o specifici - relativi ai rischi di protezione civile che sono presenti sul territorio in cui ti trovi?

L'associazione organizza o partecipa ad iniziative informative e di approfondimento culturale su questi temi?

4. Come è organizzata la tua associazione?

Quali dei compiti individuati nell'*Allegato 1* al decreto del 12 gennaio è in grado di svolgere?

Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o addestramento interno, che preveda anche periodici aggiornamenti?

Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa?

Procedi al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti a ciascun volontario facente parte dell'associazione e dei percorsi formativi e di addestramento cui è sottoposto. Se

la tua associazione non fa parte di una organizzazione nazionale o è troppo piccola per organizzarsi in autonomia, rivolgiti ai coordinamenti territoriali esistenti o chiedi indicazioni alla tua regione.

5. Quale è la *storia formativa* dell'associazione? Esiste una ricostruzione di tutte le attività formative ed addestrative realizzate negli anni precedenti?

Esiste un programma delle attività formative da organizzare o a cui partecipare (se promosse da altri soggetti) per il 2012?

Esistono delle regole sulla periodicità di specifici attività addestrative (ad esempio, per l'uso di attrezzature speciali)?

Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fatto dall'associazione (*Allegato 2* al decreto del 12 gennaio).

6. La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all'interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed adeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corso l'associazione in questo settore o come intende incrementarle nel futuro?

Sei a conoscenza dei supporti, anche di natura organizzativa o economica, che l'associazione può chiedere e ricevere da altri soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Provincia, Comune, Associazione Nazionale, Coordinamenti territoriali? (*Allegato 2* al decreto del 12 gennaio). Ricorda che l'uso delle attrezzature e dei materiali dei quali siete dotati deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie per le quali non esiste una *norma* codificata), e che questa deve essere una delle finalità specifiche delle attività formative della tua associazione.

7. Programma come organizzare l'attività di controllo sanitario dei volontari dell'associazione, ricorrendo a tutte le possibilità previste e illustrate nell'*Allegato 3* al decreto del 12 gennaio. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all'interno dell'associazione.

8. Entro i prossimi sei mesi il Dipartimento nazionale e le Regioni definiranno gli elenchi dei medici competenti all'interno dei quali i volontari potranno scegliere per sottoporre, ricorrendone gli specifici requisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovranno anche provvedere a chiarire ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte dai volontari. L'attività di sorveglianza sanitaria - anch'essa - non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo. La prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012. La tua associazione dispone di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)?

In caso affermativo verificate l'efficienza. Se manca organizzalo (*Allegato 4* del decreto del 12 gennaio).

9. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste di contributi per il potenziamento dell'associazione all'attività formativa. In particolare cura l'addestramento all'uso dei mezzi e delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare delicatezza e complessità. L'attività formativa, anche se organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di volontari esperti nei diversi ambiti), o nell'ambito di coordinamenti territoriali intercomunali o provinciali, dove esistenti, deve essere dimostrabile e quindi deve essere formalizzata nelle modalità che successivamente saranno concordate e divulgate a livello nazionale e regionale. La copertura dei costi non deve necessariamente essere finalizzata al pagamento di docenti esterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell'azione formativa.

10. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci e condividi con i volontari delle regole e procedure interne all'associazione per la registrazione e l'aggiornamento periodico delle attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche che ciascuna regione o associazione nazionale stabilirà per le organizzazioni ad esse riferite.

10 + 1. Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio costituiscono *standard* minimi di base, validi per l'intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articularle e integrarle. Altrettanto possono fare le associazioni nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate. Altrettanto puoi fare tu per la tua associazione, partendo da questi punti di base e costruendo percorsi modellati *su misura* per la tua realtà. I decreti approvati non prevedono, per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle aziende. Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti si possano fare, avviando apposite azioni sul piano organizzativo, se l'associazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come sono considerate operative associazioni che dispongono solo di una *panda 4x4* e associazioni che hanno un parco - risorse composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il percorso della sicurezza. Il livello di organizzazione delle attività deve essere proporzionato al livello generale dell'associazione, alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità dell'associazione. ●

Dipartimento della Protezione Civile



**Linee guida
applicazione decreto 12 gennaio 2012**

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto

allegato 1

Scenari di rischio del CNSAS

Soccorso in ambiente montano, impervio, ipogeo e forra; eccezionalmente in ambiente antropico e subacqueo.

Compiti svolti dai volontari CNSAS

Soccorso ed assistenza sanitaria; uso attrezzature speciali; conduzione di mezzi speciali; supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative; attività formativa; attività in materia di radio e telecomunicazioni; attività subacquea; attività cinofile.

- 1. Soccorso in ambiente montano.**
- 2. Soccorso in ambiente impervio.**
- 3. Soccorso in ambiente ipogeo.**
- 4. Soccorso in ambiente antropico.**
- 5. Soccorso in ambiente subacqueo.**
- 6. Soccorso in ambiente forra.**

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi previsti (allegati).

allegato 2

Formazione, informazione, addestramento

La formazione, l'informazione e l'addestramento degli aderenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico avviene nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e dei Piani formativi allegati, nei quali è specificatamente previsto un modulo dedicato all'attività formativa in tema di sicurezza.

Sulla base degli scenari operativi e dei compiti svolti dai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico i Servizi regionali curano che i tecnici siano adeguatamente formati ed addestrati all'utilizzo degli specifici dispositivi di protezione individuale, conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante.

Verifica e controllo

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provvede alla verifica dell'adempimento.

allegato 3

Controllo sanitario

Il controllo sanitario è finalizzato ad una ricognizione generale delle condizioni di salute del volontario.

Visita medica

Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili con gli scenari di rischio e/o patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi; è raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attività operativa (es.: alcolismo; tossicodipendenza) o situazioni di stress correlato.

Periodicità

Il controllo sanitario deve essere assicurato con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai sessanta anni, con cadenza almeno biennale per i volontari di età superiore ai sessanta anni.

Procedure

L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati alla professione, anche facenti parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontario e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato che riferisce l'esito della visita al responsabile regionale. Anche in caso di esito negativo l'attestazione del medico non contiene dati personali sanitari e per la conservazione delle attestazioni non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali minimi.

Applicazione del D.P.R. 194/2001

Agli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dal Corpo e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

Procedimenti di verifica e controllo

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provvede alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte dei Servizi regionali al fine di confermare il mantenimento dell'operatività dei singoli volontari. I Servizi regionali sono tenuti ad attestare, con periodicità indicata dalla Presidenza nazionale del Corpo, sia la verifica dei requisiti operativi, sia l'effettuazione del controllo sanitario secondo le scadenze prefissate, per i volontari individuati come sopra descritto, anche con auto certificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali saranno svolti controlli a campione.

allegato 4

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio, ai compiti svolti e all'esposizione ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Indirizzi relativi alle soglie di esposizione agli agenti di rischio

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico individua i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

Premesso che: l'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possono svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività di cui trenta continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 225/1992 e previa autorizzazione nominativa, la medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di trenta giorni l'anno di cui dieci continuativi; per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2; 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso ed assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dai Servizi regionali, ai fini della sottopo-

sizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di **535 ore** nell'arco dell'anno. Se non si dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in **65 giorni** di volontariato annui.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012.

Attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d. lgs. n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato dai volontari

Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni pre definite e con riferimento agli scenari di rischio individuati.

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 del d. lgs. n. 81/2008 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, fermo restando la valutazione in ordine alla capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato derivate dall'attività di controllo sanitario di cui all'allegato 3 del decreto 12 gennaio 2012 prevista per tutti i volontari.

Procedure per la individuazione dei medici competenti

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico individua autonomamente i medici competenti per i volontari.

(Sezione V Sorveglianza sanitaria, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 38 Titoli e requisiti del medico competente: "1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c. autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale".

Al comma 4 si esplicita che: "I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.")

Individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria

I nominativi dei volontari individuati dai Servizi regionali devono essere trasmessi agli interessati e alla Presidenza nazionale del Corpo mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Procedura per la scelta del medico competente da parte del singolo volontario

I volontari individuati secondo il decreto 12 gennaio 2012 si sottopongono alla visita presso il medico competente, individuato dal Servizio regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa con le modalità sopra descritte.

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sanitari dei volontari sottoposti a sorveglianza sanitaria, ivi compresa la comunicazione al Servizio regionale e alla Presidenza nazionale del corpo

I volontari soggetti alla sorveglianza sanitaria sono tenuti a consegnare al proprio Servizio regionale l'attestazione del giudizio di idoneità scevra di dati sensibili.

I Servizi regionali comunicano, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Presidenza nazionale del Corpo che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza

sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato l'obbligo.

E' responsabilità del Servizio regionale assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa, ovvero di rispettare l'eventuale valutazione di non idoneità temporanea.

La comunicazione concernente l'esito della sorveglianza sanitaria, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura del Servizio regionale non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

I dati sanitari dei volontari sottoposti a sorveglianza sanitaria saranno conservati secondo quanto indicato dalla Presidenza nazionale del Corpo che procederà a verificare l'effettivo adempimento.

Procedimenti di verifica e controllo

Ai fini di confermare il mantenimento dell'operatività dei singoli volontari, i Servizi regionali sono tenuti ad attestare, con periodicità indicata dalla Presidenza nazionale del Corpo, sia la verifica dei requisiti operativi, sia l'effettuazione della sorveglianza sanitaria secondo le scadenze prefissate, per i volontari individuati come sopra descritto. ●

NOTE

1. **Responsabilità.** La responsabilità è a carico del legale rappresentante (per i Servizi regionali il Presidente regionale) ma è sicuramente una responsabilità diffusa, atta soprattutto a formare la coscienza della sicurezza, pertanto è sì obbligo del legale rappresentante organizzare i corsi di *formazione, informazione ed addestramento*, come pure definire le visite mediche per il *controllo sanitario* ed individuare i volontari soggetti alla *sorveglianza sanitaria*, ma altrettanta responsabilità è a carico di ogni singolo volontario che coscientemente e con diligenza deve ottemperare a quanto previsto dai vigenti decreti.

2. **Attrezzature e materiali.** Per quanto concerne l'uso delle attrezzature e dei materiali in dotazione deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie per le quali non esiste una *norma* codificata - assenza di marchiatura CE).

3. **Modulo sicurezza.** I piani formativi devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza, in particolare dovranno essere fornite informazioni riguardanti: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*; il successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Dovranno essere analizzati i contenuti del decreto 13 aprile 2011 *Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 - bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e il successivo decreto 12 gennaio 2012 *Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto*.

Ulteriori riferimenti normativi di approfondimento:

a. *Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure d'intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)* luglio 1996;

b. Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 *Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale*, dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.10 *Attuazione delle direttive 93/68/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale*.



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Linee guida
**PIANI FORMATIVI
DEL
CNSAS**



I Piani formativi del CNSAS

La legge 21 marzo 2001, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 29 marzo 2001, avente per oggetto *Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico*, individuava le Scuole nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico cui è demandato il compito di formare, certificare e verificare periodicamente l'operatività dei tecnici e delle Unità cinofile del C.N.S.A.S.

In particolare:

Art. 4 Attività specialistiche

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del C.N.S.A.S. sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'art. 5.

Art. 5 Scuole nazionali

1. Nell'ambito del C.N.S.A.S. sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. le attività delle scuole sono regolate da specifici regolamenti operativi.

Art. 6 Figure professionali specialistiche

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- g) tecnico di soccorso speleologico;
- h) tecnico di soccorso in forra;
- i) direttore delle operazioni di soccorso.

Il decreto del capo Dipartimento del 12 gennaio 2012: *Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione*

civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto, nell'allegato 1 individua, di minima, gli scenari di rischio per la protezione civile che per il C.N.S.A.S. sono individuati dal:

Soccorso in ambiente montano, impervio, ipogeo e forra;

eccezionalmente in ambiente antropico e subacqueo.

Sempre nell'allegato 1 sono individuati, relativamente alle categorie minime di base, i compiti svolti dai volontari.

Per il C.N.S.A.S. i compiti svolti dai volontari sono:

Soccorso ed assistenza sanitaria; uso attrezzature speciali; conduzione di mezzi speciali; supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative; attività formativa; attività in materia di radio e telecomunicazioni; attività subacquea; attività cinofile.

I compiti dei volontari del C.N.S.A.S. sono di seguito elencati.

1. Soccorso in ambiente montano.
2. Soccorso in ambiente impervio.
3. Soccorso in ambiente ipogeo.
4. Soccorso in ambiente antropico.
5. Soccorso in ambiente subacqueo.
6. Soccorso in ambiente forra.

Si evidenzia inoltre che "Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi previsti" e che l'allegato 2 (del decreto) *Formazione, informazione, addestramento* per il C.N.S.A.S. prevede che:

La formazione, l'informazione e l'addestramento degli aderenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico avviene nel rispetto dello *Statuto*, dei *Regolamenti* e dei *Piani formativi*, nei quali è specificatamente previsto un modulo dedicato all'attività formativa in tema di sicurezza.

Sulla base degli scenari operativi e dei compiti svolti dai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico i Servizi regionali curano che i tecnici siano adeguatamente formati ed addestrati all'utilizzo degli specifici dispositivi di protezione individuale, conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante e che alle verifiche dell'adempimento provvede il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, si è reso indispensabile definire, in forma omogenea, i *Piani formativi* delle scuole del C.N.S.A.S. in quanto i *Piani formativi* sono parte integrante dell'attuazione del decreto 12 gennaio 2012. ●



Foto Archivio S.Na.Te.



Foto Archivio S.Na.Te.



Compiti e ruoli delle figure tecniche del CNSAS

ABILITAZIONI SOCCORSO ALPINO

Operatore di Soccorso Base (O.S.B.)

La qualifica permette un'autonomia di movimento dell'Operatore, su sentieri di tutte le difficoltà, terreni impervi con limitati salti di roccia e terreni innevati con difficoltà modeste che non richiedano l'uso di attrezzature specifiche tipo piccozza o ramponi.

L'Operatore svolge operazioni di ricerca e soccorso, con esclusione di manovre tecniche che prevedano l'uso di corde durante il trasporto di feriti.

L'uso delle corde è consentito limitatamente alla gestione della sicurezza personale (corda fissa, discesa a corda doppia) o assistenza ad altro personale del C.N.S.A.S. (brevi calate su corda singola).

Operatore di Soccorso Alpino (O.S.A.)

La qualifica abilita l'Operatore a interventi su tutti i terreni trattati nelle fasi di formazione e verifica, con autonomia di movimento anche su terreni alpinistici in ambiente roccia, neve e ghiaccio.

L'Operatore svolge operazioni di ricerca e soccorso, effettuando anche manovre tecniche che prevedono la messa in sicurezza di terreni impervi e/o alpinistici, la collaborazione nella gestione della sicurezza del personale impegnato nelle operazioni di soccorso e il trasporto dei feriti con l'impiego dei vari sistemi previsti.

Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.)

La preparazione di questa figura è prevalentemente di tipo sanitario e ha lo scopo principale di portare un soccorso tecnico-medicalizzato anche in ambiente escursionistico e alpinistico.

Gli Operatori devono tuttavia garantire un minimo di preparazione tecnica individuale, tale da permettere il raggiungimento dei luoghi d'intervento in tempi ragionevoli e con modalità di sicurezza adeguate.

Tecnico di Soccorso Alpino (Te.S.A.)

Questa figura tecnica deve avere una buona capacità tecnica-organizzativa nelle operazioni di soccorso, assumendo il ruolo di *Capo squadra* nelle fasi di gestione della sicurezza del personale e nelle scelte tecniche più appropriate allo svolgimento corretto del soccorso.

Tecnico di Elisoccorso (T.E.)

E' la qualifica operativamente a livello più avanzato che richiede grande esperienza di movimentazione e soccorso su tutti i terreni, oltre ad una buona capacità di valutazione operativa e di scelta in tempi rapidi. E' abilitato a tutte le manovre con l'elicottero.

Di fondamentale importanza la capacità di rapportarsi con le altre figure impegnate nelle operazioni di soccorso (parte aeronautica, sanitaria, soccorso a terra ed altre organizzazioni).

Unità Cinofile da Valanga (U.C.V.)

L'U.C.V. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca travolti da valanga.

Unità Cinofile da Ricerca in Superficie (U.C.R.S.)


L'U.C.V. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca di persone disperse.

Unità Cinofile da Ricerca Molecolare (U.C.R.M.)

L'U.C.V. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca di persone disperse.

Unità Cinofile da Ricerca Catastrofe (U.C.R.C.)

L'U.C.V. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca di persone disperse in particolare negli scenari antropici di macerie e di frane.



Quadro riepilogativo soccorso alpino
Scenari

Ambiente	Operatore Soccorso Base (O.S.B.)	Operatore Soccorso Alpino (O.S.A.)	Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.)	Tecnico Soccorso Alpino (Te.S.A.)	Tecnico Elisoccorso (T.E.)	Unità Cinofila Valanga (U.C.V.)	Unità Cinofila Ricerca Superficie (U.C.R.S.)	Unità Cinofila Ricerca Molecolare (U.C.R.M.)	Unità Cinofila Ricerca Catastrofe (U.C.R.C.)
Roccia	*	*	*	*	*	*	*		
Neve	*	*	*	*	*	*	*		
Ghiaccio	*	*	*	*	*	*			
Antropico	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Impervio	*	*	*	*	*	*	*	*	*



*Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore di Soccorso Base (O.S.B.)*

1. Modulo formazione

1.10 Parte roccia:

- 1.11 formazione pratica di movimentazione su terreno sconnesso;
- 1.12 realizzazione di ancoraggi naturali;
- 1.13 allestimento ed esecuzione di calata su corda singola;
- 1.14 allestimento e esecuzione di discesa in corda doppia;
- 1.15 montaggio e allestimento barelle di soccorso;
- 1.16 trasporto barelle da soccorso su terreno impervio (no pareti).

1.20 Parte neve:

- 1.21 formazione pratica di movimentazione a piedi e/o con racchette da neve su terreno innevato (finalizzato alla ricerca dispersi);
- 1.22 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato; parte ricerca dispersi;
- 1.24 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro, bussola, G.P.S.);
- 1.25 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.26 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su diverse tipologie di terreno;
- 1.27 comunicazioni radio.

1.30 Struttura ed organizzazione del C.N.S.A.S.

2. Modulo formazione sanitaria

- Gestione del trauma e uso dei dispositivi medici.
- 2.2 Scenari operativi e applicazione dei dispositivi medici.
- 2.3 Basic Life Support - Defibrillation (BLS - D).

3. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Prova di movimentazione su terreno articolato.
- 4.2 Discesa in corda doppia e calata su corda singola.
- 4.3 Montaggio e allestimento barelle di soccorso.
- 4.4 Prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).
- 4.5 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.



*Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore di Soccorso Alpino (O.S.A.)*

1. Modulo formazione

1.10 Parte roccia:

- 1.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;
- 1.12 ancoraggi naturali e artificiali;
- 1.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;

- 1.14 sequenza di discesa in corda doppia;
- 1.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;
- 1.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);
- 1.17 montaggio e allestimento barelle di soccorso.

1.20 Parte neve:

- 1.21 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;
- 1.22 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogici e digitali);
- 1.23 prove di sensibilità nell'uso della sonda;
- 1.24 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;
- 1.25 ancoraggi su neve;
- 1.26 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato.

1.30 Parte ghiaccio:

- 1.31 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto (eventuale itinerario di più lunghezze);
- 1.32 legature di base;
- 1.33 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;
- 1.34 ancoraggi su ghiaccio;
- 1.35 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste innevate.

1.40 Parte ricerca dispersi:

- 1.41 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro bussola g.p.s.);
- 1.42 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.43 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su diverse tipologie di terreno; comunicazioni radio.

1.50 Lezione teorica sulla struttura ed organizzazione nazionale e regionale/provinciale del C.N.S.A.S.

2. Modulo formazione sanitaria

- Gestione del trauma e uso dei dispositivi medici.
- 2.2 Scenari operativi e applicazione dei dispositivi medici.
- 2.3 Basic Life Support - Defibrillation (BLS - D).

3. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

4.10 Parte roccia - ricerca dispersi:

- 4.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;
- 4.12 ancoraggi naturali e artificiali;
- 4.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;
- 4.14 sequenza di discesa in corda doppia;
- 4.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;
- 4.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);
- montaggio e allestimento barelle di soccorso;
- prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).

4.20 Parte neve - ghiaccio:

- 4.21 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto;
- 4.22 legature di base;
- 4.23 ancoraggi su ghiaccio e neve;
- 4.24 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e cre-

ste innevate;

4.25 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo su varie tipologie di neve;

4.26 prova di ricerca A.R.T.Va. a tempo su più sepolti;

4.27 nozioni teoriche su strategie d'intervento in valanga.

4.30 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

5. Modulo mantenimento

5.1 Con cadenza periodica.



*Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.)*

1. Modulo formativo

1.10 Parte roccia:

1.11 progressione su terreno impervio (sentiero attrezzato-via ferrata);

1.12 legature di base;

1.13 ancoraggi naturali e artificiali;

1.14 tecniche di auto - assicurazione ed assicurazione;

1.15 sequenza di discese in corda doppia;

1.16 progressione da 2° di cordata su itinerario di roccia, difficoltà indicativa: 4° UIAA;

1.17 progressione su parete con l'utilizzo di una corda fissa;

1.20 Parte neve/ghiaccio:

1.21 progressione da secondo di cordata con ramponi su ghiaccio e/o terreno misto;

1.21 legature di base;

1.22 procedimento in cordata su ghiacciaio e/o terreni ghiacciati;

1.23 ancoraggi su ghiaccio e neve;

1.24 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo o racchette da neve, su varie tipologie di neve;

1.25 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogici e digitali);

1.26 prove di sensibilità nell'uso della sonda;

1.27 sistemi di sondaggio individuale e di squadra;

1.28 parte teorica sull'intervento in valanga.

1.30 Lezione teorica sulla struttura ed organizzazione nazionale e regionale/provinciale del C.N.S.A.S.

2. Modulo formazione sanitaria

2.1 Acquisire o migliorare le conoscenze mediche/infermieristiche.

2.2 Acquisire o standardizzare la gestione del trauma.

2.3 Allargare le conoscenze riferite alle tecniche di gestione pratica.

2.4 Trasferire le conoscenze indirette delle problematiche gestionali/logistiche e delle strategie operative.

2.5 Aggiornamento ed approfondimento su tematiche mediche con applicazioni specifiche.

2.6 Definizione di uno standard di attrezzature e di comportamento.

3. Modulo sicurezza

Analisi legislazione vigente.

3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).

3.3 Attrezzature e materiali.

3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

4.10 Parte roccia:

4.11 prova di movimentazione su roccia da 2° di cordata, difficoltà indicativa: 4° UIAA;

4.12 ancoraggi naturali e artificiali;

4.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;

4.14 sequenza di discesa in corda doppia.

4.20 Parte neve - ghiaccio:

4.21 progressione con ramponi, da 2° di cordata, su itinerario di ghiaccio e/o misto;

4.22 legature di base;

4.23 allestimento ancoraggio su ghiaccio e/o neve;

4.24 prova di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo o racchette da neve, su varie tipologie di neve;

4.25 prova di ricerca A.R.T.Va. a tempo su singolo travolto.

5. Modulo mantenimento

5.1 Con cadenza periodica.



*Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico Soccorso Alpino (Te.S.A.)*

1. Modulo formativo

1.10 Parte roccia:

1.11 progressione da capocordata su itinerari alpinistici di difficoltà indicativa di 5° UIAA;

1.12 sequenza di discese in corda doppia;

1.13 ancoraggi naturali ed artificiali;

1.14 sistemi di calata con l'utilizzo di vari freni;

1.15 sistemi di recupero con paranchi;

1.16 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;

1.17 strategie e tecniche di calate lunghe in parete;

1.18 tecniche di ripresa della calata;

1.19 tecniche di imbarellamento nel vuoto;

1.19.01 simulati di operazioni di soccorso in pareti varie.

1.20 Barella portantina:

1.21 presentazione materiali utilizzati nelle manovre;

1.22 manovra di calata sui vari terreni;

1.23 tecniche di trasporto su terreni facili;

1.24 tecniche di trasporto su terreni ripidi e sconnessi;

1.25 manovra di recupero con contrappeso.

1.30 Parte neve:

1.31 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;

1.32 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogico e digitale);

1.33 prove di sensibilità nell'uso della sonda;

1.34 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;

1.35 ancoraggi su neve;

1.36 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato;

1.37 valutazioni sulla stabilità del manto nevoso;

1.38 materiale per il soccorso organizzato in valanga;

1.39 ricerca con sistemi di rilevazione RECCO;

1.39.01 metodi di disseppellimento dei travolti in valanga;

1.39.02 collaborazione con Unità cinofile.

1.40 Parte ricerca dispersi elisoccorso:

1.41 analisi e valutazione della tipologia di intervento;

1.42 gestione delle squadre di ricerca;

- 1.43 utilizzo pratico degli strumenti per l'orientamento;
- 1.44 metodi di ricerca sui diversi terreni;
- 1.45 criteri di impostazione dell'intervento;
- 1.46 lezioni teoriche: nozioni di elisoccorso;
- 1.47 imbarchi e sbarchi a macchina ferma;
- 1.48 imbarchi e sbarchi in *hovering*;
- 1.49 operazioni al verricello su terreno facile;
- 1.49.01 operazioni al verricello in parete.

1.50 Ghiaccio – misto:

- 1.51 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto su itinerari alpinistici;
- 1.52 legature di base;
- 1.53 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;
- 1.54 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;
- 1.55 ancoraggi su ghiaccio;
- 1.56 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste;
- 1.57 uso del cavalletto *Cevedale* e compressore.

1.60 Impianti a fune:

- 1.61 presentazione dei materiali e delle normative;
- 1.62 esecuzione delle manovre di evacuazione sulle diverse tipologie di impianti.

2. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

3.10 Parte roccia:

- 3.11 progressione da capocordata su itinerari alpinistici di difficoltà indicativa di 5° UIAA;
- 3.12 sequenza di discese in corda doppia;
- 3.13 ancoraggi naturali ed artificiali;
- 3.14 sistemi di calata con l'utilizzo di vari freni;
- 3.15 sistemi di recupero con paranchi;
- 3.16 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;
- 3.17 strategie e tecniche di calate lunghe in parete;
- 3.18 tecniche di ripresa della calata;
- 3.19 tecniche di imballamento nel vuoto;
- 3.19.01 simulati di operazioni di soccorso in pareti varie.

3.20 Parte neve:

- 3.21 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;
- 3.22 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogico e digitale);
- 3.24 prove di sensibilità nell'uso della sonda;
- 3.25 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;
- 3.26 ancoraggi su neve;
- 3.27 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato;
- valutazioni sulla stabilità del manto nevoso;
- 3.29 materiale per il soccorso organizzato in valanga;
- 3.29.01 ricerca con sistemi di rilevazione *RECCO*;
- 3.29.02 metodi di disseppellimento dei travolti in valanga;
- 3.29.03 collaborazione con Unità cinofile.

3.30 Parte ghiaccio – misto:

- 3.31 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto su itinerari alpinistici;
- legature di base;

- 3.33 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;
- 3.34 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;
- 3.35 ancoraggi su ghiaccio;
- 3.36 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste;
- 3.37 uso del cavalletto *Cevedale* e compressore.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Elisoccorso (T.E.)

1. Modulo formativo

1.10 Parte roccia:

- 1.11 manovre di corda trattate nei *moduli Te.S.A.*;
- 1.12 gestione del personale sanitario sul terreno;
- 1.13 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate;
- 1.14 strategie d'intervento.

1.20 Parte neve:

- 1.21 manovre di corda trattate nei *moduli Te.S.A.*;
- 1.22 gestione del personale sanitario sul terreno;
- 1.23 simulati d'intervento in valanga con gestione del personale sanitario e degli operatori C.N.S.A.S. territoriali;
- 1.24 strategie d'intervento.

1.30 Elisoccorso:

- 1.31 lezioni teoriche di elisoccorso;
- 1.32 lezioni teoriche relative alle normative e agli aspetti legali;
- 1.33 lezioni teoriche relative alle strategie d'intervento e alla radio guida;
- 1.34 imbarchi e sbarchi a macchina ferma;
- 1.35 imbarchi e sbarchi in *hovering*;
- 1.36 operazioni al verricello su terreno facile;
- 1.37 operazioni al verricello in parete;
- 1.38 gestione del personale sanitario;
- 1.39 strategie d'intervento.

1.40 Ghiaccio – misto:

- 1.41 manovre di corda trattate nei *moduli Te.S.A.*;
- 1.42 gestione del personale sanitario sul terreno;
- 1.43 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate;
- 1.44 strategie d'intervento.

1.50 Terreni e problematiche d'intervento particolari:

- 1.51 parapendii e *jumper*;
- 1.52 sport acquatici;
- 1.53 velivoli a motore;
- 1.54 autoveicoli;
- 1.55 impianti a fune;
- 1.56 piste da sci;
- 1.57 esplosivi e sostanze pericolose;
- 1.58 gestione armi da fuoco.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione

3. Modulo valutativo

3.10 Parte roccia:

3.11 prova di movimentazione su terreni rocciosi con livello richiesto alla selezione;

3.12 conoscenza delle tematiche trattate nel *modulo roccia*;

3.13 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate.

3.20 Parte neve – ghiaccio:

3.21 prova di movimentazione su terreno ghiaccio/misto con livello richiesto alla selezione;

3.22 prova di movimentazione con sci d'alpinismo su diverse tipologie di neve;

3.23 conoscenza delle tematiche trattate nei *moduli ghiaccio e neve*;

3.24 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate;

3.25 simulato d'intervento in valanga con gestione del personale sanitario.

3.30 Parte elisoccorso:

3.31 conoscenza del ruolo del T.E. all'interno dell'equipe di elisoccorso;

3.32 simulati d'intervento su vari terreni, con utilizzo dell'elicottero.

4. Modulo mantenimento

4.1 Con cadenza periodica



*Percorso formativo per la qualifica di:
Unità Cinofile da Valanga (U.C.V.)*

1. Modulo formazione

1.10 Parte neve:

1.11 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;

1.12 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogici e digitali);

1.13 prove di sensibilità nell'uso della sonda;

1.14 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;

1.15 ancoraggi su neve;

1.16 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato.

1.20 Parte ghiaccio:

1.21 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto (eventuale itinerario di più lunghezze);

1.22 legature di base;

1.23 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;

1.24 ancoraggi su ghiaccio;

1.25 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste innevate.

1.30 Movimentazione con elicottero:

1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;

1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;

1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

1.40 Nozioni teoriche su strategie d'intervento in valanga.

1.50 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

1.60 Lezione teorica sulla struttura ed organizzazione nazionale e regionale/provinciale del C.N.S.A.S.

2. Modulo sicurezza

2.1 Analisi legislazione vigente.

2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).

2.3 Attrezzature e materiali.

2.4 Informazione.

3. Modulo mantenimento

4.1 Mantenimento parte cinofila: con cadenza periodica.

4.2 Mantenimento parte neve/ghiaccio: con cadenza periodica.



*Percorso formativo per la qualifica di:
Unità Cinofile
da Ricerca in Superficie (U.C.R.S.)*

1. Modulo formazione

1.10 Formazione parte roccia:

1.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;

1.12 ancoraggi naturali e artificiali;

1.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;

1.14 sequenza di discesa in corda doppia;

1.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;

1.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);

1.17 montaggio e allestimento barelle di soccorso.

1.20 Formazione parte ricerca dispersi:

1.21 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro bussola G.P.S.);

1.22 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;

1.23 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su diverse tipologie di terreno;

1.24 comunicazioni radio.

1.30 Movimentazione con elicottero:

1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;

1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;

1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

2. Modulo sicurezza

Analisi legislazione vigente.

2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).

2.3 Attrezzature e materiali.

2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

3.10 Parte roccia – ricerca dispersi:

3.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;

3.12 ancoraggi naturali e artificiali;

3.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;

3.14 sequenza di discesa in corda doppia;

3.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;

3.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);

montaggio e allestimento barelle di soccorso;

3.18 prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base);

3.19 conoscenza tutela salute e sicurezza.

5. Modulo mantenimento

5.1 Parte roccia: con cadenza periodica.

5.2 Parte cinofila: con cadenza periodica.

Percorso formativo per la qualifica di:

Unità Cinofile

Ricerca Molecolare (U.C.R.M.)

1. Modulo formazione

1.10 Formazione terreno impervio:

- 1.11 movimentazione su terreno impervio;
- 1.12 movimentazione su terreno antropizzato.

1.20 Formazione parte ricerca dispersi:

- 1.21 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro, bussola, G.P.S.);
- 1.22 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.23 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su diverse tipologie di terreno;
- 1.24 comunicazioni radio.

1.30 Movimentazione con elicottero:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali;
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

3.10 Valutazione ricerca dispersi:

- 3.11 prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).

3.20 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Movimentazione su terreno impervio con cadenza periodica.
- 4.2 Movimentazione su terreno antropizzato con cadenza periodica.
- 4.3 Mantenimento parte cinofila con cadenza periodica.

Percorso formativo per la qualifica di:

Unità Cinofile

Ricerca Catastrofe (U.C.R.C.)

1. Modulo formazione

1.10 Terreno impervio:

- 1.11 movimentazione su terreno impervio;
- 1.12 movimentazione su terreno antropizzato.

1.20 Ricerca dispersi:

- 1.21 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro, bussola, G.P.S.);
- 1.22 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.23 simulazione d'intervento di ricerca dispersi su diverse tipologie di terreno;
- 1.24 comunicazioni radio.

1.30 Movimentazione con elicottero:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;
- 1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;
- 1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).
- 3.2 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Movimentazione su terreno impervio con cadenza periodica.
- 4.2 Movimentazione su terreno antropizzato con cadenza periodica.
- 4.3 Mantenimento parte cinofila con cadenza periodica.





Compiti e ruoli delle figure tecniche del CNSAS

ABILITAZIONI SOCCORSO SPELEOLOGICO

Operatore di Soccorso Speleologico (O.S.S.)

Conoscenze e competenze necessarie a partecipare a soccorsi in grotta con mansioni assegnate dal proprio direttore operativo o da persona da lui delegata.

Tecnico di Soccorso Speleologico (T.S.S.)

Utilizzo di tecniche, materiali e manovre specifiche in interventi in ambiente ipogeo.

Tecnico di Soccorso Speleologico specialista in Tecniche di Recupero (T.S.S./T.R.)


Applicazione di tecniche avanzate in situazioni complesse.

Tecnico di Soccorso Subacqueo (T.S.Sub.)

Con qualifica di almeno O.S.S. con abilitazione/brevetto ad operare in alto fondale utilizzando miscele ternarie O₂/He/N₂ normossiche - trimix normossico, ipossico, auto-respiratori a circuito chiuso con diluente aria, con diluente ternario O₂/He/N₂ - trimix ed operare con l'ausilio di *diving propulsion veicle*.

Tecnico Disostruttore (T.D.)

Con qualifica di almeno T.S.S. con abilitazione/brevetto ad operare all'uso di esplosivi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (patentino di *fochino*).



Quadro riepilogativo soccorso speleologico Scenari

Ambiente	Operatore Soccorso Speleologico (O.S.S.)	Tecnico Soccorso Speleologico (T.S.S.)	Tecnico Soccorso Speleologico (T.S.S.) / Tecniche Recupero (T.R.)	Tecnico Soccorso Subacqueo (T.S.Sub.)	Tecnico Disostruttore (T.D.)
<i>Ipogeo</i>	*	*	*	*	*
<i>Subacqueo</i>				*	
<i>Subacqueo confinato</i>				*	
<i>Impervio</i>	*	*	*	*	*
<i>Roccia</i>	*	*	*	*	*
<i>Neve</i>	*	*	*	*	*
<i>Ghiaccio</i>	*	*	*	*	*
<i>Antropico</i>	*	*	*	*	*





Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore di Soccorso Speleologico (O.S.S.)

1. Modulo formazione

- 1.1 Nozioni preliminari.
- 1.2 Nozioni di base.
- 1.3 Tecniche di trasporto.
- 1.4 Tecniche di recupero.
- 1.5 Condizionamento/imbarellamento infortunato.
- 1.6 Comunicazioni.
- 1.7 Organizzazione C.N.S.A.S
- 1.8 Tecniche di elitransporto (nozioni base).
- 1.9 Nozioni preliminari movimentazioni uomini/materiali.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione delle conoscenze e competenze acquisite.
- 3.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Soccorso Speleologico (T.S.S.)

1. Modulo formazione

- 1.1 Approfondimento di tecniche di trasporto.
- 1.2 Approfondimento tecniche di recupero.
- 1.3 Tecniche di elitransporto.
- 1.4 Nozioni preliminari movimentazioni uomini/materiali.
- 1.5 Movimentazione autosoccorso in montagna invernale (facoltativo).
- 1.6 Movimentazione in grotte acquatiche (facoltativo).
- 1.7 Ricerca dispersi (facoltativo).

2. Modulo formazione sanitaria Speleo Trauma Care S.T.C. (a cura della Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo)

- 2.1 Valutazione dello scenario e sicurezza.
- 2.2 Esame della dinamica dell'incidente.
- 2.3 Valutazione e trattamento sul posto.
- 2.4 Immobilizzazione e primo spostamento.
- 2.5 Valutazione e trattamento in tendina.
- 2.6 Trasporto in barella.
- 2.7 Ipotermia.

3. Modulo sicurezza

- 3.1 Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 4.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.
- 4.3 Prove pratiche.
- 4.4 Tecniche sanitarie.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Soccorso Speleologico specialista in Tecniche di Recupero (T.S.S./TR)

1. Modulo formazione

- 1.1 Approfondimento delle nozioni di base e tecniche di recupero.
- 1.2 Tecniche avanzate di recupero e tecniche particolari.
- 1.3 Movimento uomini/materiali.
- 1.4 Approfondimenti tecniche di elitransporto.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Prova pratica in grotta.
- 3.2 Prova pratica in palestra.
- 3.3 Test teorico.
- 3.4 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico Soccorso Subacqueo (T.S.Sub.)

1. Modulo formazione

1.10 Tecniche individuali di base:

- 1.11 progressione in ambiente subacqueo confinato e tecniche di sagolatura.

1.20 Tecniche di squadra:

- 1.21 ricerca disperso ambiente subacqueo;
- 1.22 intervento post sifone per piene improvvise;
- 1.23 trasporto materiale post sifone;
- 1.24 intervento post sifone subacquei incidentati;
- 1.25 movimentazione barella subacquea;
- 1.26 predisposizione linea di sicurezza;
- 1.27 predisposizione linea decompressiva.

1.30 Tecniche avanzate (facoltative):

- 1.31 utilizzo trimix normossico;
- 1.32 utilizzo trimix ipossico;
- 1.33 utilizzo autorespiratori a circuito chiuso con diluente aria;
- 1.34 utilizzo autorespiratori a circuito chiuso con diluente ternario O₂/He/N₂ – trimix;
- 1.35 utilizzo *diving propulsion veicle*.

2. Modulo formazione sanitaria Speleo Trauma Care S.T.C. (a cura della Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo)

- 2.1 Valutazione dello scenario e sicurezza.
- 2.2 Esame della dinamica dell'incidente.
- 2.3 Valutazione e trattamento sul posto.
- 2.4 Immobilizzazione e primo spostamento.
- 2.5 Valutazione e trattamento in tendina.
- 2.6 Trasporto in barella.
- 2.7 Ipotermia.

3. Modulo sicurezza

- 3.1 Analisi legislazione vigente.

- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 4.2 Prove pratiche.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.

Percorso formativo per la qualifica di: Tecnico Disostruttore (T.D.)

1. Modulo formazione

- 1.1 Nozioni sui materiali esplosivi.
- 1.2 Nozioni sui meccanismi di sollevamento.
- 1.3 Nozioni su altri materiale.
- 1.4 Uso in esterno/ grotta di materiale esplosivo.

- 1.5 Uso in esterno/grotta di meccanismi di sollevamento
- 1.6 Uso in esterno/grotta di altri materiali.
- 1.7 Comunicazioni.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione normativa vigente.
- 3.2 Gestione di un intervento.
- 3.3 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 3.4 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.
- 3.5 Prove pratiche.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.
- 4.2 Mantenimento patentino fochino.



Foto archivio Commissione comunicazione e documentazione Soccorso speleologico



Compiti e ruoli delle figure tecniche del CNSAS **ABILITAZIONI SOCCORSO FORRA**

Operatore in Forra (O.F.)

Con qualifica di almeno Operatore Soccorso Alpino (O.S.A)


/ operatore Soccorso Speleologico (O.S.S.), abilitato alla progressione in forra in autonomia, mediante le tecniche standardizzate dal *Piano formativo*, finalizzata alla ricerca di dispersi e di infortunati. Stabilizzazione delle condizioni dell'infortunato immobilizzato in attesa della squadra di soccorso. Recupero in sicurezza di persone bloccate, ma autonome nella progressione individuale. Ausilio alla squadra di soccorso.

Operatore di Soccorso in Forra (O.S.F.)

Movimentazione e trasporto della barella su ogni tipo di terreno e operazioni tecniche di base secondo quanto disposto dalle qualifiche superiori.

Tecnico di Soccorso in Forra (T.S.F.)

Operazioni tecniche complesse, gestione tecnica e controllo operatori.



Quadro riepilogativo soccorso in forra *Scenari*

Ambiente	Operatore Forre (O.F.)	Operatore Soccorso Forre (O.S.F.)	Tecnico Soccorso Forre (T.S.F.)
<i>Forra</i>	*	*	*
<i>Impervio</i>	*	*	*
<i>Roccia</i>	*	*	*
<i>Neve</i>	*	*	*
<i>Ghiaccio</i>	*	*	*



Percorso formativo per la qualifica di: **Operatore in Forra (O.F.)**

1. Modulo formazione

- 1.1 Salvamento.
- 1.2 Situazioni di emergenza/mezzi improvvisati.
- 1.3 Autosoccorso: intervento diretto e indiretto.

2. Modulo formazione sanitaria

- 2.1 Primo approccio all'infortunato.
- 2.2 Materiali e tecniche di immobilizzazione.
- 2.3 Barelle da soccorso.
- 2.4 Sacco verricellabile.
- 2.5 Tavola spinale e materassino a depressione.
- 2.6 Triangolo evacuazione.
- 2.7 Collare cervicale.
- 2.8 Estricatore.

3. Modulo sicurezza

- 3.1 Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 4.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di: **Operatore di Soccorso in Forra (O.S.F.)**

1. Modulo formazione

- 1.10 Tecniche base di soccorso in forra:**
- 1.11 calate;
 - 1.12 attacchi/ancoraggi;
 - 1.13 nodi;
 - 1.14 paranchi e sistemi di demoltiplica;
 - 1.15 organizzazione del recupero e progressione della squadra;
 - 1.16 comunicazioni;
 - 1.17 caratteristiche e organizzazione dei materiali.

1.20 Tecniche di trasporto su torrente con barella canyon:

- 1.21 barelle;
- 1.23 legature delle barelle;
- 1.24 trasporto su torrente;
- 1.25 trasporto su laghi;
- 1.26 trasporti su salti e toboga;
- 1.27 legatura per l'elisoccorso.

1.30 Tecniche base di elisoccorso:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;
- 1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;
- 1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 3.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo di mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Soccorso in Forra (T.S.F.)

1. Modulo formazione

1.10 Tecniche avanzate di soccorso in forra:

- 1.11 caratteristiche e organizzazione dei materiali;
- 1.12 attacchi/ancoraggi;
- 1.13 nodi;
- 1.14 paranchi e sistemi di demoltiplica;
- 1.15 contrappeso;
- 1.16 calate/recuperi;
- 1.17 teleferiche;
- 1.18 tecniche speciali;
- 1.19 organizzazione del recupero e progressione di squadra;
- 1.19.01 comunicazioni.

1.20 Tecniche avanzate di elisoccorso:

- 1.21 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering* di singolo soc-

corritore, squadra, barella e infortunato;

- 1.21 elimbarchi ed elisbarchi con verricello di singolo soccorritore, squadra, barella e infortunato.

1.30 Tecniche avanzate di soccorso sanitario:

- 1.31 primo approccio all'infortunato;
- 1.32 materiali e tecniche di immobilizzazione;
- 1.33 tecniche di imbarellamento con barelle da soccorso, materassino a depressione, tavola spinale, barelle speciali.

1.40 Tecniche di sfioramento:

- 1.41 organizzazione del recupero/strategie;
- 1.42 deviatore;
- 1.43 palo pescante.

2. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione delle conoscenze e competenze acquisite nel periodo di formazione.
- 3.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.

Abilitazioni all'uso di attrezzature e mezzi speciali delle figure tecniche del CNSAS

Gli operatori, previsti dai *Piani formativi* del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, possono essere abilitati all'uso di *attrezzature speciali* e alla conduzione di *mezzi speciali* previa adeguata formazione, informazione e addestramento, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e dalla vigente normativa.



Foto Giuseppe Antonini



Foto Archivio S.Na.Te.



Foto Archivio S.Na.Te.

